DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI ACCISE, DI GASOLIO PER AUTOTRAZIONE, DI SMALTIMENTO DI OLI USATI, DI GIOCHI E SCOMMESSE

Art. 17

Regolazione contabile

L'importo corrispondente alle agevolazione di cui agli articoli 3, 4 e 5, valutato in complessive 210.063 migliaia di euro per l'anno 2002, nonche' quello relativo all'articolo 16, valutato in 72.304 migliaia di euro per il medesimo anno, e' iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, alla cui copertura si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 30 dicembre 2001, non più in vigore dal 28 febbraio 2002 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e scommesse
Estremi	Decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452
Capo	III — Disposizioni in materia di iva, di trasferimento di beni demaniali, di giustizia tributaria, di funzionamento del servizio nazionale della riscossione dei tributi, di contributi ad enti e associazioni e norme finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-tema-di-accise-di-gasolio-per-autotrazione-di/art-17-regolazione-contabile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it